



Sentenza n. 71/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO Presidente

Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

Giovanni NATALI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37981** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia nei
confronti di:

- **DELLISANTI Franco**, nato a Torino 6 ottobre 1972 (c.f.
DLLFNC72R06L219Z) e residente in Cassano delle Murge (BA), non
costituito.

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 9 settembre 2025;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Udito nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 - Relatore il Consigliere
Rossana De Corato e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il
Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Pierlorenzo Campa.

Ritenuto in

FATTO

	1.- Con atto di citazione depositato in data 9 settembre 2025, il Procuratore	
	regionale ha convenuto in giudizio il sig. Dellisanti Franco, <i>ut supra</i>	
	identificato, per sentirsi condannare al risarcimento del danno pari ad €	
	4.564,43 in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) oltre	
	interessi legali e accessori come per legge, in qualità di beneficiario del	
	finanziamento erogato con risorse dell’Unione Europea, di cui al Reg. CE n.	
	1251/1999 e dal Reg. CE n.1782/2003, poi sostituito dal Reg. CE n. 73/2009,	
	erogato all’agricoltore “... <i>legato all’estensione della superficie aziendale</i>	
	<i>complessivamente destinata ad attività agricole... ”.</i>	
	Riferisce la Procura regionale che l’azione erariale ha avuto l’abbrivio dalla	
	denuncia pervenuta con nota prot. n. 59/1-5 del 26 aprile 2024 del Comando	
	Carabinieri per la Tutela Agroalimentare - Reparto Carabinieri Tutela	
	Agroalimentare di Salerno, con cui si comunicava ai sensi dell’art. 347 c.p.p.	
	la notizia di reato redatta - tra gli altri - nei confronti dell’odierno convenuto	
	per aver illecitamente percepito contributi pubblici a carico del FEAGA negli	
	anni dal 2014 al 2018, in assenza dei requisiti previsti dalla legge applicabile	
	nella soggetta materia.	
	1.1- Segnatamente, evidenzia l’attore pubblico che: (i) le indagini si sono,	
	inizialmente, concentrate sull’analisi di un <i>data base</i> fornito dall’ISMEA	
	(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) nel quale sono	
	riportate le superfici agricole di proprietà dell'Istituto che sono state poste in	
	vendita sulla Banca nazionale delle terre agricole al fine di verificare se le	
	stesse fossero state regolarmente dichiarate in conduzione per il percepimento	
	di contribuzioni comunitarie; (ii) è emerso, a seguito della consultazione del	
	sistema telematico SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che	
	2	

	alcuni terreni censiti in agro del comune di Acquaviva delle Fonti (BA) erano	
	stati acquistati dal Dellisanti con patto di riservato dominio senza, tuttavia, che	
	fossero state integralmente pagate le rate del prezzo dovute; (iii)	
	l'inadempimento contrattuale è esitato nella risoluzione del contratto di	
	acquisto <i>de quo</i> stipulato con ISMEA (come da sentenza n. 23544/2013 del	
	Tribunale di Roma, passata in giudicato); (iv) nonostante l'avvenuta	
	risoluzione del contratto di proprietà nei confronti del convenuto, i fondi sono	
	stati inseriti, negli anni dal 2014 al 2018, nella consistenza aziendale del	
	produttore agricolo Dellisanti Franco a titolo di diritto di proprietà, con	
	conseguente indebito ottenimento della somma complessiva di € 4.564,43 a	
	titolo di contributi comunitari finanziati dal FEAGA, previa presentazione	
	della domanda unica di pagamento (DUP) per ciascuna delle suindicate	
	annualità.	
	In particolare, il Requirente censura la condotta dolosa del convenuto che	
	<i>«...benché a conoscenza che i terreni non fossero più nella sua materiale</i>	
	<i>disponibilità, non avendo, tra l'altro, attivato la procedura di ritorno in bonis,</i>	
	<i>con o senza riscatto, con l'ISMEA, prevista nei “criteri per la vendita dei</i>	
	<i>terreni nell'ambito della Banca delle terre agricole”, con la possibilità di</i>	
	<i>rimuovere i fondi dalla predetta banca, ha inteso continuare a dichiarare il</i>	
	<i>“titolo di proprietà” nella consistenza aziendale...»,</i> al solo fine di utilizzarli	
	per presentare le relative DUP e richiedere ed ottenere i contributi comunitari	
	ad esse collegate.	
	1.2- Tale condotta si pone, secondo l'impostazione accusatoria, in netto	
	contrasto con quanto previsto dalla vigente normativa secondo cui il	
	“produttore” oltre ad utilizzare i terreni deve dimostrare di possedere lo <i>status</i>	

	di proprietario degli stessi (ovvero di conduttore, sulla base di un regolare	
	contratto di godimento del bene, oppure di titolare di un diritto reale di	
	godimento) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico - la cui copia	
	autentica va fornita all'amministrazione - ovvero autocertificando il rapporto	
	contrattuale sottostante, come espressamente contemplato dalla "Circolare n.	
	35 Agea del 24 aprile 2001.	
	2.- In punto di diritto, il Procuratore regionale ha inquadrato la fattispecie	
	nell'ambito della normativa disciplinante la materia degli aiuti comunitari in	
	campo agricolo (di cui al Reg. CE n. 1251/1999 e dal Reg. CE n.1782/2003,	
	poi sostituito dal Reg. CE n. 73/2009) che, procedimentalizzando i singoli	
	adempimenti amministrativi e procedurali che devono essere eseguiti per	
	accedere al contributo, ha chiaramente ed inequivocabilmente subordinato la	
	concessione del contributo " <i>...alla sussistenza di un titolo valido, legittimo e</i>	
	<i>debitamente documentabile, attributivo al coltivatore della disponibilità della</i>	
	<i>superficie...</i> " (...) e quindi, della necessaria ricorrenza del " <i>...requisito della</i>	
	<i>consistenza territoriale dichiarata nel Fascicolo Aziendale, che deve essere</i>	
	<i>sostenuta da idonei titoli di conduzione, dalla data di efficacia degli stessi...</i> ".	
	Specificamente, viene evocato: (i) l'art. 60 del Reg. (CE) n. 1122/2009 che	
	stabilisce l'esclusione (anche soltanto parziale) dal beneficio dell'aiuto	
	erogato all'agricoltore laddove " <i>...le differenze tra la superficie dichiarata e</i>	
	<i>la superficie determinata in conformità all'art. 57 nell'ambito del regime di</i>	
	<i>aiuto [...] non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è</i>	
	<i>superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro. Inoltre, se la</i>	
	<i>differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è</i>	
	<i>escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto...</i> "; (ii) l'art. 30 del Reg.	

	(CE) n. 73/2009 prevede la c.d. clausola di elusione per effetto della quale non	
	sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino “...aver creato	
	<i>artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di</i>	
	<i>trarne un vantaggio contrario agli obiettivi al regime di sostegno...”; (iii)</i>	
	l’art. 60 del Re. (UE) 1306/2016 secondo cui “...Fatte salve le disposizioni	
	<i>specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono</i>	
	<i>concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno</i>	
	<i>creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici</i>	
	<i>in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione...”.</i>	
	3.- Le surriferite circostanze di fatto e di diritto disvelano, ad avviso del	
	Procuratore regionale, il chiaro intento fraudolento del Dellisanti di	
	appropriarsi di risorse pubbliche, avvalendosi illecitamente di dichiarazioni	
	non veritiere (rese all’operatore del Centro di Assistenza -CAA) e che si	
	pongono in netto contrasto con gli obblighi assunti nella medesima sede di	
	presentazione delle domande di aiuto sul portale SIAN.	
	Il danno, pertanto, secondo la pretesa attorea deve quantificarsi nella somma	
	complessiva di € 4.564,43 in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in	
	Agricoltura (AGEA), coincidente con l’indebita erogazione del contributo	
	agevolato erogato nei confronti del convenuto sulla scorta delle domande di	
	aiuto in ambito agricolo, presentate in occasione delle “campagne riferite agli	
	anni 2014 - 2018”.	
	Alla luce di quanto su esposto, e considerato che il Dellisanti non ha presentato	
	deduzioni in fase preprocessuale, a fronte di regolare notifica dell’invito a	
	dedurre, il Procuratore regionale ha concluso chiedendo la condanna al	
	risarcimento del danno arrecato all’AGEA come su quantificato, oltre	

	rivalutazione monetaria ed interessi.	
	3.- All’odierna udienza, non costituito il convenuto, il Requirente ha	
	confermato la domanda formulata con l’atto di citazione concludendo in	
	conformità agli atti scritti.	
	4.- In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto Dellisanti	
	Franco, quale beneficiario degli aiuti comunitari in campo agricolo nelle	
	“campagne riferite agli anni 2014 - 2018”, non essendosi questi costituito in	
	giudizio, pur a seguito di regolare notifica dell’atto di citazione e del decreto	
	di fissazione di udienza, avvenuta in applicazione dell’art. 140 c.p.c., come	
	evincibile dagli atti.	
	2.- Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno erariale	
	patito dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) quantificato in	
	complessivi € 4.564,43, in conseguenza dell’indebita assegnazione e	
	pagamento dei fondi FEAGA, erogati da AGEA (Regolamento CE n.	
	73/2009), nell’ambito delle campagne di sostegno diretto agli “ <i>agricoltori</i>	
	<i>nell'ambito della politica agricola comune</i> ” istituendo “ <i>regimi di sostegno a</i>	
	<i>favore degli agricoltori</i> ”, materia già disciplinata dal regolamento (CE) n.	
	1251/1999 e dal regolamento (CE) m. 1782/2003.	
	Nello specifico, l’azione risarcitoria s’incentra sulla contestata responsabilità	
	amministrativo-contabile a titolo di dolo del convenuto Dellisanti Franco per	
	aver fraudolentemente ottenuto risorse pubbliche sulla base di dichiarazioni	
	false attestanti la disponibilità a titolo di proprietà di porzioni di terreno non	
	6	

	più nella sua legittima titolarità giuridica, così come acclarato dalla	
	documentazione giudiziaria acquisita in sede d'indagine penale, di cui si	
	riferisce in parte narrativa.	
	3.- Nel merito, l'azione è fondata e, come tale merita di essere accolta.	
	Alcun dubbio, in primo luogo sussiste sulla natura pubblica delle risorse	
	erogate al convenuto Dellisanti volte alla realizzazione di un programma di	
	aiuto all'agricoltura per finalità pubblicistiche, idoneo, quindi, a radicare la	
	giurisdizione di questa Corte, a prescindere dalla natura pubblica dei soggetti	
	coinvolti.	
	Ciò che emerge indubitabilmente dall'attività investigativa condotta dal	
	Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare - Reparto Carabinieri	
	Tutela Agroalimentare di Salerno, nonché dalla documentazione incartata al	
	fascicolo processuale, è l'illecito conseguimento di risorse pubbliche da parte	
	del convenuto, in dispregio delle norme che prescrivono la necessità che il	
	destinatario dei finanziamenti <i>de quo</i> sia effettivamente titolare del diritto	
	all'aiuto, in quanto in possesso di un legittimo titolo di conduzione delle	
	superfici oggetto della domanda (e non essendo sufficiente la sola materiale	
	"coltivazione" dei fondi agricoli); stante, anche, l'obbligo di attuare la	
	disciplina nazionale (D.P.R. n.503/99, integrato dal D.lgs. n. 99/2004,	
	istitutivo del fascicolo aziendale dell'agricoltore, circolare AGEA n. 35/2001)	
	in esecuzione delle prescrizioni comunitarie (Regg. CE 3508/92, 2988/95) che	
	impongono, agli stati membri, di istituire un Sistema Integrato di Gestione e	
	Controllo che ha, tra gli altri, la finalità di prevenire e perseguire le frodi e le	
	irregolarità, nonché il recupero delle somme perse a seguito delle verificate	
	irregolarità e negligenze.	
	7	

	Osserva il Collegio, in accoglimento della tesi accusatoria, che nel caso di	
	specie, risulta superata dolosamente da parte del convenuto la cd. “soglia di	
	irregolarità” ammissibile indicata dai Regolamenti Ue (l’art. 60 del Reg. (CE)	
	n. 1122/2009), avendo costui creato “... <i>artificialmente le condizioni richieste</i>	
	<i>per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta</i>	
	<i>legislazione...</i> ” per ottenere fraudolentemente il beneficio <i>de quo</i> , con	
	conseguente illiceità dell’intera erogazione ricevuta per le campagne 2014 -	
	2018, costituente il danno erariale subito da AGEA.	
	Neppure sussistono dubbi sulla piena consapevolezza del comportamento	
	tenuto reiteratamente dal Dellisanti in ciascuno dei contestati eventi, vale a	
	dire, in occasione della presentazione della domanda unica di pagamento	
	(DUP) effettuata per ogni annualità (dal 2014 al 2018) - in cui ha, poi,	
	beneficiario delle risorse erogategli a tale titolo - nell’ambito della quale ha	
	dichiarato di avere “a titolo di proprietà” la disponibilità di terreni su cui non	
	vantava più alcun valido titolo giuridico (come da sentenza definitiva n.	
	23544/2013, emessa dal Tribunale civile di Roma e depositata in data 22	
	novembre 2013) includendoli illecitamente e simulatamente nell’alveo della	
	“cd. consistenza aziendale”.	
	3.1- Per quel che concerne il danno dedotto in giudizio, ritiene il Collegio di	
	poter convenire con la prospettazione attorea circa la sua pacifica	
	quantificazione in € 4.564,43, coincidente con l’importo complessivamente	
	ottenuto dal convenuto nel periodo 2014-2018, in assenza dei requisiti	
	richiesti dalla vigente normativa nella soggetta materia.	
	4.- Conclusivamente, alla luce delle surriferite circostanze fattuali e	
	documentali, il convenuto va condannato in conformità alla domanda attrice,	
	8	

	comprensiva anche dei richiesti oneri accessori.	
	5.- Le spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota a margine della	
	presente sentenza, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a	
	carico del convenuto.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 37981	
	del registro di segreteria	
	DICHIARA	
	-la contumacia, ex art. 93 c.g.c., di DELLISANTI Franco	
	CONDANNA	
	-DELLISANTI Franco , <i>ut supra</i> identificato, al pagamento in favore del	
	dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) della somma di €	
	4.564,43 (quattromilacinquecentosessantaquattro/430), oltre rivalutazione	
	monetaria a decorrere dalla data del pagamento operata da AGEA per ciascuna	
	annualità, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi	
	legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e sino al soddisfo.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dalla	
	Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.	
	L'Estensore	Il Presidente
	(Rossana De Corato)	(Pasquale Daddabbo)
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 149,38.	
	Depositata in segreteria il 25/3/2026 9	
	Il Funzionario Francesco Gisotti	

[illegible]